

IL FORO ITALIANO

FONDATAO NELL'ANNO 1876 DA ENRICO SCIALOJA

ANNO CXLII - N. 1 - GENNAIO 2017

Si segnalano all'attenzione dei lettori:

- Corte cost. 21 dicembre 2016, n. 286 (I, 1) sulla acquisibilità del cognome materno da parte del figlio di genitori uniti in matrimonio o non
- Corte cost., ord. 28 novembre 2016, n. 256, Cass., sez. un., ord. 1° dicembre 2016, n. 24624, sent. 28 novembre 2016, n. 24102, e Trib. Milano, ord. 6 novembre 2016 (I, 12), Cons. Stato, sez. IV, ord. 1° dicembre 2016, n. 5334, e Tar Lazio, sez. II bis, 20 ottobre 2016, n. 10445 (III, 1) circa il referendum costituzionale
- Corte cost. 25 novembre 2016, n. 250, e 9 giugno 2015, n. 108 (I, 59) in tema di giudizio arbitrale nel settore dei contratti pubblici
- Corte cost. 10 novembre 2016, n. 236 (I, 97) circa la pena editale prevista per il reato di alterazione dello stato civile di neonato mediante falsità
- Corte cost. 16 giugno 2016, n. 141, 24 marzo 2016, nn. 65 e 64, e 3 dicembre 2015, n. 250 (I, 106) in tema di relazioni finanziarie fra Stato e regioni ordinarie, con riguardo al concorso delle autonomie regionali e locali al contenimento della spesa pubblica
- Cass. 22 dicembre 2016, n. 26767 (I, 119): tutela dell'interesse del minore nel disconoscimento di paternità
- Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201 (I, 123): il conseguimento di migliore efficienza gestionale e di incremento del profitto può giustificare il licenziamento per soppressione di posto
- Cass. 2 dicembre 2016, n. 24658 (I, 146): contraffazione di brevetti (chimico-farmaceutici) per equivalenti, e concorrenza sleale
- Cass. 29 novembre 2016, n. 24292 (I, 163): imprescrittibilità nei riguardi del figlio della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità
- Cass. 22 novembre 2016, n. 23730 (I, 174): circa la responsabilità della regione per danni da adozione di norme poi dichiarate costituzionali
- Cass., ord. 15 novembre 2016, n. 23232 (I, 185): sul *ne bis in idem* europeo
- Cass. 29 luglio 2016, n. 15790 (I, 262): domanda ed eccezione non accolte in primo grado e modalità di riproposizione in appello
- App. Roma 23 novembre 2016, Trib. Napoli, decr. 6 dicembre 2016, e Trib. min. Milano 17 ottobre 2016 (I, 309) in tema di genitorialità omosessuale
- Trib. Roma 22 novembre 2016 (I, 363) circa la responsabilità della struttura sanitaria per infezione nosocomiale
- Cass., sez. un., 29 settembre-7 novembre 2016, n. 46688, Schirru (II, 7): «abolito criminis» e conseguenze sui capi della sentenza concernenti gli interessi civili
- Cass. 21 settembre-26 ottobre 2016, n. 44986, Mulé (II, 26): omicidio colposo, e non preterintenzionale, per esercizio di pratiche sessuali estreme
- Cass., sez. un., 21 luglio-3 ottobre 2016, n. 41432, Nifo Sarra-pochiello (II, 32): il difensore impedito a comparire in udienza per serie ragioni di salute non ha l'onere di designare un sostituto processuale
- Cass. 19 maggio-29 settembre 2016, n. 40674, Baisi (II, 56) circa l'obbligo del tifoso colpito da Daspo di presentarsi ad un'autorità di pubblica sicurezza nel corso della partita
- Cass., sez. un., 31 marzo-1° settembre 2016, n. 36272, Sorcinelli (II, 67): non computabilità delle aggravanti speciali ai fini della determinazione della pena editale massima per l'applicazione della messa alla prova dell'imputato
- Cons. Stato, sez. III, 1° dicembre 2016, n. 5047 (III, 11) circa la trascrizione nei registri dello stato civile di matrimonio omosessuale
- Corte eur. diritti dell'uomo 15 settembre 2016, G. (IV, 1): disgregazione della famiglia e diritto di visita a figlio minore
- Corte giust. 7 settembre 2016, causa C-310/15 (IV, 39): vendita congiunta di hardware e software, e pratiche commerciali sleali

■ AA.VV., Il procedimento in Cassazione «ipercameralizzato» (V, 1)

nonché ANTICIPAZIONI E NOVITÀ all'interno

e

altro ancora (ANTEPRIMA DEL FASCICOLO IN DISTRIBUZIONE; IN EVIDENZA)

in www.foroitaliano.it

Direzione, redazione e amministrazione: Società Editrice «IL FORO ITALIANO» - Via Pietro Cossa 41 - 00193 Roma

Tel. 06/3222992 - 3242027 - 3213606 - e-mail: info@ilforoitaliano.it

Spedizione in A.P.-45% - art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Perugia; pubblicazione mensile; contiene inserto pubblicitario

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE; sentenza 5 ottobre 2016, n. 283; Pres. DI AMATO, Est. RUSSO; Soc. Zollet Holding e altra (Avv. ZOLLET, DI MATTIA) c. Regione Veneto (Avv. LIGABUE, DRAGO, ZANONE, PALLOTTINO), Provincia di Belluno (Avv. GAZ, GATTAMELATA), Soc. Hydromont (Avv. ANTONINI, SCAFARELLI) e altro.

Avvocato — Patrocinio davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche — Iscrizione nell'albo speciale — Necessità (R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, ordinamento della professione di avvocato, art. 4, 33; • l. 22 gennaio 1934 n. 36, conversione in legge, con modificazioni, del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578).

Ai sensi dell'art. 4, 2° comma, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in l. 22 gennaio 1934 n. 36, il patrocinio davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, come davanti alla Corte di cassazione ed altre giurisdizioni superiori, è consentito soltanto agli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33 stesso r.d.l. n. 1578 del 1933. (1)

Fatto e diritto. — 1. - Con istanza del 7 dicembre 2011, integrata il 9 gennaio 2012, la Hydromont di Chizzali Luca & C. s.n.c., corrente in Rocca Pietore (BL), ha chiesto alla provincia di Belluno la concessione di derivazione ad uso idroelettrico dagli affluenti del torrente Ru di Valbona, nel territorio comunale di Rocca Pietore. Detta società ha proposto un impianto con opere di presa dal Ru dei Agusiei alla quota di m 1.568 s.l.m. e dal Ru de le Fontane alla quota di m 1.566,35 s.l.m., per moduli max 1,50 e medi 0,61, per una potenza di kW 167,94 e restituzione nel Ru di Valbona alla quota di m 1.284,50 s.l.m.

Publicata tal istanza nel B.U.R. n. 11 del 3 febbraio 2012, il successivo 5 marzo pure la Zollet ingegneria s.r.l. (ora scissa in Zollet Holding s.r.l. e Zollet energia s.r.l.) ha chiesto alla provincia di Belluno una concessione di derivazione simile. Infatti, iniziato il procedimento in concorrenza, i progetti in questione sono stati reputati dalla commissione tecnica regionale del tutto equivalenti, sotto i profili tecnico e produttivo. Sicché la commissione tecnica regionale ha ritenuto applicabile nella specie il criterio residuale (*prior in tempore*) ex art. 9, 3° comma, r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775.

2. - Sulla scorta di ciò, è intervenuto il decreto n. 58 del 9 maggio 2014, con cui la regione del Veneto ha statuito di procedere all'istruttoria della domanda della sola Hydromont s.n.c., escludendo quella della Zollet ingegneria s.r.l.

Avverso gli atti testé citati, nonché le d.g.r. n. 3493 del 30 dicembre 2012 e n. 694 del 14 maggio 2013 (che hanno regolato il procedimento concessorio) sono allora insorte la Zollet Holding s.r.l. e la Zollet energia s.r.l., con il ricorso in epigrafe, innanzi a questo tribunale superiore, deducendo vari profili d'illegittimità. Resistono in giudizio la regione del Veneto, la provincia di Belluno e la società controinteressata, che concludono per l'inammissibilità e per l'infondatezza della pretesa attorea.

All'udienza collegiale del 15 giugno 2016, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal collegio.

3. - In accoglimento delle eccezioni sollevate sul punto dalle amministrazioni resistenti, il ricorso in epigrafe s'appalesa inammissibile per difetto dello *ius postulandi* in capo al difensore delle società ricorrenti, onde esso va disatteso.

Per vero, l'originale del ricorso in epigrafe e la relativa procura speciale a margine di esso, quantunque indichino pure il nome dell'avv. Salvatore Di Mattia del foro di Roma, in realtà sono stati sottoscritti soltanto dall'avv. Maria Zollet del foro di Belluno. Ora, siffatta procura è stata autenticata in modo irrituale dall'avv. Zollet, giacché al tempo in cui tal adempimento è stato effettuato ella non era iscritta all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte suprema di cassazione ed alle magistrature superiori.

Tra queste ultime è incluso questo tribunale superiore, come ben si evince dal combinato disposto dell'art. 4, 2° comma, e dell'art. 33, 1° comma, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito dalla l. 22 gennaio 1934 n. 36, entrata in vigore dopo il r.d. 1775/33), entrambi tuttora vigenti in base all'art. 1, 1° comma, d.leg. 1° dicembre 2009 n. 179. Infatti, «... davanti... al Tribunale superiore delle acque pubbliche... il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale...» ex art. 33.

Soccorre al riguardo il principio di recente enunciato da questo giudice (cfr. Trib. sup. acque 25 ottobre 2013, n. 166, *Foro it.*, Rep. 2013, voce *Acque pubbliche*, n. 109; ma cfr. pure Cass., sez. un., 7 aprile 1994, n. 3273, *id.*, 1995, I, 236), nei medesimi termini ora indicati. È appena da aggiungere, per evitare ogni inutile equivoco al riguardo, che l'art. 1, 1° comma, d.l. 11 novembre 2002 n. 251 tentò d'abolire tal riferimento ex art. 4, 2° comma, r.d.l. 1578/33 in una con il sistema della giustizia sulle acque pubbliche, ma tutte tali norme non furono convertite dalla l. 10 gennaio 2003 n. 1.

Dal che l'evidente mancanza nell'avv. Zollet dello *ius postulandi*, non superabile per il sol fatto che la procura speciale sia stata conferita anche ad altro avvocato, ancorché iscritto nell'albo ex art. 33 r.d.l. 1578/33.

Infatti, ove la procura sia stata sottoscritta, come nel caso in esame, solo da un avvocato sprovvisto dell'abilitazione a patrocinare innanzi al plesso giudiziario adito e non anche da quello abilitato, l'autenticazione del mandato è radicalmente nulla e non altrimenti sanabile. In tal caso, la nomina in procura di altro legale diviene del tutto irrilevante, appunto a causa del difetto dello *ius postulandi* del solo legale che ha sottoscritto.

Né rimedio può esser invocato dal soggetto sprovvisto della capacità di patrocinio, come ha fatto l'avv. Zollet nella sede istruttoria della presente causa, mercé una dichiarazione di rinuncia o di sopravvenuta carenza d'interesse. Tali vicende in varia guisa abdicatarie, che danno luogo all'estinzione del processo o per abbandono propriamente detto o a causa dell'intervenuta cessazione dell'interesse protetto, presuppongono però, in capo a chi le dichiara, la pienezza giuridica di disporre della causa. Chi non può esser patrocinatore nella causa, com'è nel caso in esame, non vi ha *os ad loquendum* e non può disporre in alcun caso.

4. - Il ricorso è dunque da dichiarare inammissibile, senz'uopo di ulteriore disamina nel merito.

(1) Confermato il principio secondo cui il patrocinio innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti all'albo speciale di cui all'art. 33 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, con la sentenza in rassegna il tribunale superiore ha dichiarato inammissibile il ricorso la cui procura veniva autenticata quando il difensore non era iscritto all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione ed alle magistrature superiori. Tra queste ultime è incluso il Tribunale superiore delle acque pubbliche, come si evince dal combinato disposto dell'art. 4, 2° comma, dell'art. 33, 1° comma, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (stante la vigenza della detta normativa in virtù dell'art. 1, 1° comma, d.leg. 1° dicembre 2009 n. 179).

Né il tribunale superiore ha ritenuto superabile la mancanza dello *ius postulandi* per il sol fatto che la procura speciale fosse stata unitamente conferita ad altro avvocato iscritto nell'albo speciale, ma senza l'autenticazione della procura da parte del medesimo.

Nei termini sopra indicati, oltre ai precedenti richiamati in motivazione (Trib. sup. acque 25 ottobre 2013, n. 166, *Foro it.*, Rep. 2013, voce *Acque pubbliche*, n. 109; Cass., sez. un., 7 aprile 1994, n. 3273, *id.*, 1995, I, 236), v. Trib. sup. acque 18 maggio 2000, n. 55, *id.*, Rep. 2000, voce cit., n. 167; e 15 novembre 2005, n. 142, *id.*, Rep. 2006, voce cit., n. 77.